



STATUTO ASSOCIATIVO

CORO LIRICO G. VERDI BOLZANO

INDICE

- Art. 1 Denominazione, sede e durata
- Art. 2 Scopi
- Art. 3 Attività
- Art. 4 Associati
- Art. 5 Diritti dei Soci
- Art. 6 Decadenza dei Soci
- Art. 7 Organi Sociali
- Art. 8 Assemblea dei Soci
- Art. 9 Diritti di partecipazione
- Art.10 Convocazione, compiti e funzionamento dell'Assemblea Ordinaria
- Art.11 Assemblea Straordinaria
- Art.12 Validità assembleare
- Art.13 Consiglio Direttivo
- Art.14 Convocazione del Consiglio Direttivo
- Art.15 Compiti del Consiglio Direttivo
- Art.16 Dimissioni
- Art.17 Presidente
- Art.18 Vicepresidente
- Art.19 Segretario
- Art.20 Tesoriere
- Art.21 Bilancio
- Art.22 Esercizio sociale
- Art.23 Collegio dei Probiviri
- Art.24 Clausola compromissoria
- Art.25 Libri sociali e registri
- Art.26 Patrimonio e devoluzione
- Art.27 Sezioni
- Art.28 Scioglimento
- Art.29 Norma di rinvio

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Coro Lirico Giuseppe Verdi - Bolzano”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Coro Lirico Giuseppe Verdi - Bolzano ODV” oppure “Coro Lirico Giuseppe Verdi - Bolzano organizzazione di volontariato”.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bolzano. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Bolzano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Bolzano ed intende operare anche in ambito nazionale.

L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

Art. 2 – Scopi

L’Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale.

È caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio.

L’Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o per qualificare la sua attività.

L’Associazione svolge le attività d’interesse generale di cui:

- Alla lettera d) dell’art. 5, comma 1, del codice del Terzo settore (D.Lg. 3/7/2017, n. 117): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Alla lettera i) dell’art. 5, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lg. 3/7/2017, n. 117): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Essa ha per oggetto “la promozione, la diffusione e la conservazione del patrimonio della musica corale con particolare attenzione alla musica lirica italiana dell’800 e del’900”.

Art. 3 – Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) partecipare attivamente alla diffusione e alla conoscenza della cultura musicale in ogni sua forma, con particolare attenzione alla musica lirica italiana;
- b) svolgere attività artistiche anche per conto di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati e quanti altri lo dovessero richiedere, praticando esecuzioni corali del proprio repertorio anche in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;
- c) promozione di contatti e scambi culturali nonché di prestazioni concertistiche con altre corali sia italiane che straniere;
- d) organizzazione di e partecipazione a manifestazioni musicali sia in Italia che all'estero;
- e) incisione di dischi, CD o altro supporto tecnologicamente idoneo, nonché quant'altro interessi la cultura musicale e le finalità statutarie;
- f) ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione intende svolgere attività di natura diversa, di cui all'art. 6, D.Lg. 117/2017. Nel bilancio sarà specificato il carattere secondario e strumentale di tali attività. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 - Associati

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile.

Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione, dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti dei Soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile, svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative dell'Associazione e la sede sociale.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia (a proprie spese). Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Decadenza dei Soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti modi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 2 (due) mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disanima degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'associato radiato non può più essere ammesso.

Art. 7 – Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Proviviri.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione, o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli interessati.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento delle quote sociali. Avranno diritto al voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 – Convocazione, compiti e funzionamento dell'Assemblea Ordinaria

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo 8 (otto) giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o consegna a mano.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno).

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) Approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- b) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i membri del Collegio dei Probiviri;
- d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo onde garantirne la massima diffusione.

Art. 11 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modifiche dello Statuto;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 12 – Validità assembleare

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea stessa, da un minimo di **3** (tre) e fino ad un massimo di **11** (undici).

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo tra i soci che si sono candidati.

L'Assemblea nomina a maggioranza, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente (Rappresentante Legale).

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, una proposta deve considerarsi respinta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Le proposte non validate possono essere ripresentate alla prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; oppure se la convocazione sia stata richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri, senza alcuna formalità.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulla ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, che devono poi essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'Assemblea dei soci;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- attuare le finalità previste dello Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più associati il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 16 – Dimissioni

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri, a prescindere dal motivo, i rimanenti membri provvederanno alla nomina del sostituto scelto tra gli associati.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Vice Presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Segretario

Il Segretario

- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- redige i verbali delle riunioni e li sottopone al visto del Presidente;
- attende alla corrispondenza con obbligo di segnalare tempestivamente al Presidente le comunicazioni ufficiali (PEC, raccomandate...).

Art. 20 – Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di

- gestire l'ordinaria organizzazione dei rapporti economici,
- si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuare, previo mandato del Consiglio Direttivo.

E' fatto salvo l'obbligo di chiedere il visto preventivo del Presidente per ciascuna operazione superiore a €. 1.500,00.

In mancanza, l'operazione non può essere effettuata.

Art. 21 – Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corrente la situazione patrimoniale ed economica finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

Art. 22 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 2 persone, nominate dall'Assemblea dei soci tra i soci che si sono candidati. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune.

- ha il compito di dirimere le questioni sottoposte al proprio giudizio dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e dai singoli associati, con riferimento ai rapporti tra soci, dei soci con l'Associazione., nonché questioni contabili ed economiche;
- vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e verifica la validità delle procedure elettorali in caso di contestazione da parte dei soci;
- il lodo probivirale deve sempre essere ispirato ai fini conciliativi, esso è vincolante per tutte le parti interessate ed inappellabile.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono comunicate agli interessati tramite il Presidente dell'Associazione.

Art. 24 – Clausola Compromissoria

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio dei Probiviri dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto e, in difetto, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.

L'arbitrato avrà sede in Bolzano ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile, dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla legge.

Art. 25 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritte:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art. 26 – Patrimonio e devoluzione

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti od Associazioni, da lasciti e donazioni, dalla raccolta fondi, dalle rendite patrimoniali, da rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, nonché dai proventi derivanti dalle attività diverse (ex art. 6, D.Lg. 717/17) organizzate dall'Associazione.

Il patrimonio deve essere destinato esclusivamente al perseguimento delle attività ammesse dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere destinato all'Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. In difetto, tale individuazione dovrà essere effettuata da una figura individuata dall'Assemblea.

Art. 27 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 28 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con approvazione sia in prima che in seconda convocazione, da almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci, aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci con diritto di voto.

Art. 29 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

BOLZANO gennaio 2020

Stampato in proprio